

Prot n. 55778

Cremona, 15 Ottobre 2012

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE
ANNO 2012/2013

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che la macellazione del bestiame deve essere praticata in impianti autorizzati e che è necessario richiamare le norme che disciplinano il Servizio di vigilanza igienico - sanitaria, la profilassi delle malattie trasmissibili all'uomo e la tutela della salute dei consumatori;

Tenuto conto che la macellazione a domicilio è un'attività in deroga, concessa solo per soddisfare le esigenze esclusive del nucleo familiare del richiedente, escludendo perentoriamente la commercializzazione a terzi;

- Vista la Legge n. 833/78;
- Visto il R.D. 20/12/1928 n. 3298 e successive modifiche;
- Vista la L.R. 33/2009 e smi;
- VISTO il D.Lgs. n. 194/2008;
- Visti i Regolamenti attualmente in vigore;
- Vista la Legge n. 283/62 ed il D.P.R. n. 327/80;
- Visti i Decreti Legislativi n. 333/98 e n. 158/2006;
- Visto il Regolamento CE n. 2075/2005;
- Visto il Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 14572 del 31/07/2002;
- Visto il documento di intesa Stato Regioni del 20/5/2007
- Vista la nota regionale n. 30856 del 16 Settembre 2010;

DISPONE

1. Coloro che intendono praticare la macellazione del suino per uso familiare dovranno darne comunicazione al **Veterinario Ufficiale** con **almeno 48 ore di anticipo**, concordando con lo stesso il giorno e l'ora della macellazione nonché il luogo in cui intendono procedere alla macellazione dell'animale (locale non autorizzato o impianto previsto dal D.D.G.S. n. 14572/2002) e indicando il nominativo del norcino che effettuerà la macellazione;
2. Il **Veterinario Ufficiale** competente per territorio è rintracciabile presso le sedi dei Distretti Veterinari indicati in calce al presente provvedimento;
3. La macellazione dovrà essere effettuata presso il domicilio del richiedente o presso altra struttura indicata, se rispettati i criteri igienico sanitari previsti per questa attività;

4. Se la struttura individuata è un impianto di macellazione annesso ad allevamento suino, autorizzato e registrato dall'ASL della Provincia di Cremona ai sensi del D.D.G.S. 31 luglio 2002 n°14572, non si può procedere, nei locali adibiti alla macellazione, al sezionamento delle carcasse, se non in parti trasportabili, alla lavorazione e trasformazione delle carni.
Il privato può procedere alla lavorazione immediata delle carni in un locale attiguo ma distinto dal macello.
L'attività di ispezione veterinaria verrà tariffata con la voce A.15;
5. Le carni ed i prodotti derivati sono destinati all'esclusivo consumo del nucleo familiare del richiedente e non possono essere commercializzate (o cedute) ad altri;
6. La macellazione deve avvenire previo stordimento dell'animale, con utilizzo di pistola a proiettile captivo o altro mezzo ritenuto idoneo nel rispetto delle norme di macellazione attualmente in vigore; gli animali provenienti da allevamento devono essere accompagnati dal certificato modello 4;
7. Non potrà essere asportata ed utilizzata alcuna parte fino all'avvenuta ispezione veterinaria;
8. E' fatto divieto assoluto di consumare carni crude o poco cotte, prima dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico;
9. Strumenti ed utensili dovranno essere conservati in buono stato e la lavorazione dovrà avvenire nel rispetto delle più elementari norme di pulizia ed igiene;
10. Al richiedente verrà rilasciata apposita autorizzazione.
11. La presente Ordinanza è valida dall'1 Novembre 2012 al 28 Febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gilberto Compagnoni



DISTRETTI VETERINARI COMPETENTI PER TERRITORIO:

Distretto Veterinario di Cremona:

Via Belgardino n. 6 – tel. 0372/497630 – fax 0372/497640 - E-mail: vet.cremona@aslcremona.it

Distretto Veterinario di Crema: Via Capergnanica 8/h – tel. 0373/797011 – fax 0373/797040- E-mail: vet.crema@aslcremona.it

Distretto Veterinario di Casalmaggiore: Via Formis n. 3 – tel. 0375/254030 – fax 0375/284047 – E-mail: vet.casal@aslcremona.it